



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA DELL'UFFICIO VIABILITÀ

**N. 19 - REG. GEN. N. 21
DEL 04-02-2020**

OGGETTO:	Limitazione circolazione veicolare all'interno della Fascia Verde - Domenica ecologica 09 febbraio 2020 -
-----------------	---

IL DIRIGENTE ROBERTO DEL DUCA

- Premesso** Che con Decreto Legislativo n. 351 del 04.08.1999 sono state dettate norme in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria in attuazione della direttiva 96/62 CEE; che con Decreto Legislativo n. 155 del 13.08.2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente; che la Regione Lazio con l'approvazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 767 del 01.08.2003, n. 217 del 18.05.2012 e n. 536 del 15.09.2016, in ottemperanza al D. Lgs. n. 351/1999 (abrogato dal D.Lgs. n. 155/2010), ha definito la classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità dell'aria ambiente, individuando i comuni ad alta criticità per i quali devono essere predisposti i Piani di Azione e tra questi Ciampino il quale ricade nella classe 1 (ex Zona A); che con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10.12.2009 è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999 pubblicato sul S.O. n. 60 al BUR n. 11 del 20.03.2010;
- Preso atto** Che con atto di Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2014 si è deliberato il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella zona "fascia verde" nel periodo invernale novembre-marzo, nelle fasce orarie 07.30-12.30 e 16.30-20.30 per almeno quattro domeniche; che con medesimo atto si è provveduto ad approvare la "fascia verde" individuando l'area interessata dalla suddetta interdizione al traffico veicolare;
- Vista** La Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 26.11.2019 con la quale, in ottemperanza all'atto di

Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2014, vengono individuate le quattro domeniche ecologiche previste per il periodo invernale novembre/marzo 2019/2020 e precisamente:

- 01 dicembre 2019 (dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30);
- 12 gennaio 2020 (dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30);
- 09 febbraio 2020 (dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30);
- 15 marzo 2020 (dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30);

- Visti** l'art. 32 della L. 23.12.1978 n. 833;
l'art. 14 della L. 08.07.1986 n. 349;
il D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 195 del 19.08.2005;
il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 155 del 13.08.2010 e s.m.i.;
la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10.12.2009;
le Deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 767 del 01.08.2003, n. 217 del 18.05.2012 e n. 536 del 15.09.2006;
le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2014, n. 17 del 09.02.2016, n. 26 del 26.02.2016;
- Vista** La direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 “Direttiva sul controllo dei gas di scarico degli autoveicoli ai sensi dell’art. 7 del Nuovo Codice della Strada”, che disciplina l’emanazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione;
- Visti** L’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
Gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- Visto** Il Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- Visto** Il Regolamento comunale di Igiene e Sanità;
- Vista** La Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 26.11.2019;
- Visto** Il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

A tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

La limitazione della circolazione veicolare per **Domenica 09 Febbraio 2020**, con divieto di circolazione dei mezzi ad uso privato – **EURO 0 – 1 – 2 – 3 a BENZINA - EURO 0 – 1 – 2 – 3 - 4 a DIESEL** – Ciclomotori **EURO 0 – 1** a quattro tempi – Motocicli – **EURO 0 – 1 – 2** – a quattro tempi - dalle **ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30** nel centro urbano all’interno della **Fascia Verde** come delimitato con atto di G.C. n. 26 del 26.02.2016 nel quale vengono descritti i confini così come di seguito:

- ✓Sottopasso ferroviario Roma-Ciampino (via G. Donizetti esclusa);
- ✓Confine aeroportuale fino a via Isonzo e viale di Marino incluse entrambe;
- ✓Via dei Laghi (esclusa);


- ✓Via Napoli (esclusa);
- ✓Via Bruxelles (esclusa);
- ✓Via Genova (incluso tratto da via Parigi);
- ✓Via Parigi (esclusa);
- ✓Via Milano (esclusa);
- ✓Via Milano lato ferrovia esclusa;
- ✓Ferrovia Roma-Albano;
- ✓Ferrovia Ciampino-Roma fino al sottopasso di via G. Donizetti (esclusa)

Le limitazioni alla circolazione suddetta non riguardano:

- Veicoli a trazione elettrica ed ibridi;
- Veicoli alimentati a metano, a GPL e veicoli BI-FUEL (benzina/GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione GPL o metano;
- Autoveicoli ad accensione comandata (benzina) EURO 4 - 5 - 5A - 5B - 6 - 6A - 6B - 6C - 6D TEMP;
- Autoveicoli a gasolio "EURO 5 - 5A - 5B - 6 - 6A - 6B - 6C - 6D TEMP";
- Ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi EURO "2" e superiori;
- Motocicli a 4 tempi EURO "3" e superiori;
- Veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari;
- Veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all'art. 381 del D.P.R. n. 495/92;
- Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale; veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il trasporto collettivo convenzionato per studenti;
- Veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
- Veicoli delle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici a rete (acqua - luce - gas - telefonia) impiegati per il pronto intervento, la manutenzione straordinaria di impianti pubblici e privati a servizio delle imprese e dell'utenza civile;
- Veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
- Veicoli utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio-sanitari in turno di reperibilità nell'orario di limitazione della circolazione muniti di certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l'orario di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa- lavoro e viceversa; per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l'elenco del personale interessato a firma del Responsabile del servizio;
- Autoveicoli dei cortei funebri (con autocertificazione valida 90 minuti) veicoli di ditte di onoranze

funebri per lo svolgimento delle proprie attività. L'autocertificazione, da esibire su richiesta degli organismi di vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto, chiesa e cimitero interessati;

- Veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
- Autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili e di giornali;
- Veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri o condotti fognari;
- Veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
- Veicoli del servizio postale;
- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
- Veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di competenza;
- Autoveicoli o motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- Autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;
- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose programmate antecedentemente alla data della presente ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché' i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
- Veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni e iniziative promosse o patrocinate dal comune di Ciampino per le quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni fornite di apposita documentazione;
- Veicoli delle associazioni o società sportive appartenenti a federazioni affiliate al Coni o altre federazioni riconosciute ufficialmente, degli iscritti alle stesse e degli spettatori con indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;



All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti il Comando di Polizia Locale e per quanto di competenza tutte le Forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del codice della strada.

La presente ordinanza deve essere indirizzata:

Al Comando Polizia Locale Sede	Per attività di verifica della presente ordinanza
Alla Tenenza dei Carabinieri di Ciampino Viale J. F. Kennedy n. 50	Per attività di verifica della presente ordinanza
Al Commissariato P.S. di Marino Piazza Don L. Sturzo n. 23	Per attività di verifica della presente ordinanza
Alla Segreteria del Sindaco Sede	Per la registrazione e per la divulgazione ed informazione alla cittadinanza
All'Ufficio U.R.P. Sede	Per informazione pubblica
All'Ufficio Comunicazione Sede	Per informazione pubblica
All'Assessore all'Ambiente Sede	Per conoscenza
All'Assessore alle Attività produttive Sede	Per conoscenza
All'Assessore alla Comunicazione Sede	Per conoscenza
Al Segretario Generale Sede	Per conoscenza
All'Ufficio Ambiente Sede	Per attività di verifica della presente ordinanza

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere dal presente atto.

Che secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020 – 2022, approvato con Del. n. 9 del 31.01.2020, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Ciampino, 04-02-2020

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

F.to ENRICO COLELLA

F.to ENRICO COLELLA

F.to ROBERTO DEL DUCA

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il

Copia atto uso amministrativo